

SESSIONE 1867  
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 5

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri  
(VISCONTI-VENOSTA)  
di concerto col ministro delle finanze  
(DEPRETIS)

nella tornata del 30 marzo 1867.

Convenzione conclusa il 7 dicembre 1866 tra i Governi  
Italiano e Francese, relativa al riparto del debito pon-  
tificio.

### DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 2 Aprile 1867

### COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- |        |                          |        |                    |
|--------|--------------------------|--------|--------------------|
| UFF. 1 | <i>Ferrari</i>           | UFF. 6 | <i>Peruzzi</i>     |
| " 2    | <i>Pisanelli</i>         | " 7    | <i>Martinielli</i> |
| " 3    | <i>Greco Antonio</i>     | " 8    | <i>Giorgini</i>    |
| " 4    | <i>Bellini-Dell'Utri</i> | " 9    | <i>Manzoni</i>     |
| " 5    | <i>Guarneri</i>          |        |                    |

### COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Manzoni*  
 Segretario *Guarneri*  
 Relatore *Manzoni*

### PRESENTATA LA RELAZIONE

il 16 Aprile 1867

Approvata la Legge nella tornata del 26 Aprile 1867

### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore. <i>12 1/2</i>	del <i>4. Aprile 1867</i>	nel <i>Gabinetto 4<sup>o</sup></i>
Alle ore. <i>1. 1/2</i>	del <i>12. Aprile 67</i>	nel <i>uf 2.</i>
Alle ore. _____	del _____	nel _____
Alle ore. _____	del _____	nel _____
Alle ore. _____	del _____	nel _____
Alle ore. _____	del _____	nel _____
Alle ore. _____	del _____	nel _____
Alle ore. _____	del _____	nel _____
Alle ore. _____	del _____	nel _____
Alle ore. _____	del _____	nel _____
Alle ore. _____	del _____	nel _____
Alle ore. _____	del _____	nel _____
Alle ore. _____	del _____	nel _____
Alle ore. _____	del _____	nel _____
Alle ore. _____	del _____	nel _____
Alle ore. _____	del _____	nel _____
Alle ore. _____	del _____	nel _____
Alle ore. _____	del _____	nel _____
Alle ore. _____	del _____	nel _____
Alle ore. _____	del _____	nel _____

**NB.** Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.



DEI DEPUTATI

Ferrari - 1.<sup>o</sup> Uff. tre opinioni - 1.<sup>o</sup> sopra il  
delitto Pontificio - 2.<sup>o</sup> approvare - 3.<sup>o</sup> di nuovo  
sperimentare sulla lobby - se si fosse stata  
preservata l'azione - ~~il~~ trattato segreto

Pizzelli - 2.<sup>o</sup> - Proposizioni per il governo  
relativo alle trattate col ferreo -  
perché le propos. approvate

Bocci 3.<sup>o</sup> - approvare con unanimità l'ufficio

Beltrami 4.<sup>o</sup> }  
Grispoli 5. } compromessi connessi  
Scrupi 6. }

Grispoli 8 - approvazione

Manghi 9 - unanimità sopra li 5-6

Manghi legge che non possono essere delegati

Parla la questione di un anno  
di ministero def. - lettera fu sottoscritta

di aspettare che si sia il  
nuovo ministero def. allora

207

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**FERRARI, PISANELLI, GRECO ANTONIO, BELLINI BELLINO,  
GUERZONI, PERUZZI, MARTINELLI, GIORGINI, MINGHETTI**  
sul progetto di legge presentato dai ministri degli affari  
esteri (VISCONTI-VENOSTA) e delle finanze (DEPRETIS)  
*nella tornata del 30 marzo 1867.*

**Convenzione conchiusa il 7 dicembre 1866 tra i Governi  
Italiano e Francese, relativa al riparto del debito pon-  
tificio.**

**Tornata del 24 aprile 1867**

**SIGNORI!** — La convenzione del 15 settembre 1864  
mentre prefiniva ai Francesi un termine per sgombrare  
dal territorio romano, dall'altra parte richiedeva dal-  
l'Italia l'adempimento di tre condizioni:

Non assalire nè permettere che si assalga il terri-  
torio pontificio; non contraddire all'ordinamento di un  
esercito papale; entrare in accordi per assumere una  
parte proporzionale del debito degli antichi Stati pon-  
tifici.

Il senso genuino di questo atto diplomatico quale  
apparisce dalla lettera e quale è eziandio nello spirito,  
fu già molte volte dichiarato. La convenzione sancisce  
di nuovo nei rapporti internazionali il principio di  
non intervento, e ripone la sovranità temporale del  
Papa nel diritto comune, al pari di ogni altra sovra-  
nità. La Francia che per 15 anni aveva tenute le sue  
truppe a Roma per proteggere il Papa, e che, pur rico-  
noscendo che il Governo pontificio doveva trovare in  
se stesso le condizioni di sua futura stabilità, non  
voleva però abbandonarlo in balia della rivoluzione,  
aveva ogni interesse affinché, prima della partenza  
dei suoi soldati da Roma le clausole della convenzione

che riguardano le armi e i danari fossero attuate. Ond'è che veggiamo tosto il Governo francese adoperarsi per coadiuvare la formazione di una legione, e incominciare pratiche col Governo d'Italia per il debito pontificio.

Poteva il Governo italiano rifiutarsi recisamente a queste pratiche? La risposta affermativa non fu data che da un solo membro della Commissione; il quale quindi riservò la sua opinione sull'intero progetto, allegando come l'impegno preso non era bilaterale, non era accettato dal pontefice, non era nel senso letterale dell'articolo della convenzione del 15 settembre 1864. La maggioranza della vostra Commissione rispose invece negativamente; e ritenne che, anche ove l'avesse potuto, non sarebbe al Governo italiano convenuto il rifiutarsi; avvegnachè importava che l'Italia si mostrasse non solo leale, ma volonterosa nell'adempimento delle sue promesse. Se, come tutti pensiamo, non è la violenza, ma la forza morale della libertà e del progresso, che debbono sciogliere la questione romana; a noi si addiceva non di frapporre ostacoli, ma piuttosto di favorire lo esperimento che al cospetto di tutte le nazioni si sta cimentando: e dal quale dovrà risultare se il dominio temporale dei papi abbia tanto di vita e di vigore da reggersi colle sole sue forze e cattivarsi la riverenza e l'affetto dei sudditi, o sia invece ridotto a vegetare anzichè a vivere, come pronosticava già il cardinale Antonelli nella sua nota del 19 novembre 1865, e a venir meno collo svolgersi della civiltà.

Si osservava invero da taluni che il Governo italiano avrebbe potuto aspettare che il Pontefice venisse a trattare direttamente con noi, e non per l'intermedio della Francia, parendo a questi che ciò non fosse senza scapito di dignità. Ma l'articolo 4, i cui termini sono i seguenti, « L'Italie se déclare prête à entrer en arrangement pour prendre à sa charge une part proportionnelle de la dette des anciens États de l'Église » non indicava precisamente con chi dovesse trattarsi. E siccome la Convenzione era stipulata colla Francia, naturalmente ne scendeva, a giudizio della maggioranza, che, senza venir meno alla dignità nazionale, si continuasse colla Francia quello che con essa si era iniziato. Alle interpellanze mosse al ministro degli affari esteri chiamato nella nostra riunione, egli rispose come, accettando le trattative, il Governo italiano avesse avuto cura di constatare che il Governo imperiale in ciò pigliava il carattere di intermediario, avente mandato e titolo dal Pontefice per trattare e concludere. Finalmente si avvertiva che

3

i negoziati diretti colla Corte romana, se possono intendersi quando si tratta degli interessi della religione cattolica, della quale il Papa è capo spirituale, se anche sono giustificati in quelle materie che si attengono agli interessi quotidiani delle popolazioni limitrofe; però qualora si estendessero a materie politichenon sarebbero scevri di gravi inconvenienti e potrebbero compromettere quell'avvenire che vogliamo serbare integro ai diritti e alle aspirazioni della nazione.

Qual era il tempo al quale la repartizione doveva riferirsi? Se si fosse scelto il tempo di questa convenzione, cioè il 7 dicembre 1866, o anche il tempo della prima convenzione, cioè il 15 settembre 1864, si incorreva in due svantaggi: l'uno economico, essendosi ogni anno il debito pontificio notabilmente accresciuto, l'altro politico, di sconoscere il fatto che fino dal 1859 e 1860, i popoli delle Romagne, delle Marche, dell'Umbria e di Benevento fecero parte del regno d'Italia.

La stessa parola adoperata nel trattato *antichi Stati pontificii* indicava la via da seguirsi; e però fu preso per le Romagne il 30 giugno 1859, e per le Marche, l'Umbria e Benevento il 30 settembre 1860. E la base della repartizione fu presa nella popolazione, non potendosi per difetto di dati mancanti nell'amministrazione pontificia, stabilire la proporzione del reddito delle varie provincie fra loro.

Secondo questo riparto l'Italia assume di rendita consolidata

Per le Romagne. . . L.	2,915,775 81	}	
Per le Marche, l'Umbria e Benevento. . . . »	4,977,208 97		
E di rendita redimibile			
Per le Romagne. . . »	2,387,340 34	}	
Per le Marche, l'Umbria e Benevento. . . . »	4,949,820 26		
In tutto . . . L.	15,230,145 38		

Però bisogna avvertire che quando avvenne l'emancipazione delle provincie suddette, i Governi provvisorii e poi il Governo italico continuarono a pagare quelle cedole di rendita nominativa che si trovarono iscritte nei registri di dette provincie, e il cui ammontare saliva a lire 1,468,617 42: onde la somma sopradetta si riduce a lire 13,761,527 96.

Appresso venne la questione degli arretrati, e fu questa lungamente dibattuta nella vostra Commissione. Poteva il Governo italiano rifiutarsi a calcolarli? Pareva a' taluni dei membri della vostra Commissione che, ammesse per punto di partenza le due epoche del giugno 1859 e del settembre 1860, vi fosse

in diritto la giustificazione di tale concessione. Però anche coloro che non ammettevano tale principio convennero che ragioni composte di equità e di convenienza politica inducevano il Governo ad accettarli.

Quanto all'aver tradotti questi arretrati in rendita da conteggiarsi alla pari, questo modo fu riguardato dalla vostra Commissione come favorevole ai nostri interessi. E così una somma di lire 3,397,627 95 corrispondente alla capitalizzazione alla pari degli arretrati, venne ad aggiungersi a quella che abbiamo sopra descritta; onde i risultati finali sono i seguenti:

Parte proporzionale del debito pontificio assunto dal Governo italiano . . . . .	L. 13,761,527 96
Arretrati a tutto il 1865 capitalizzati e convertiti in rendita alla pari, meno le cauzioni di che parleremo in appresso . . . . .	» 3,397,627 95

Nuovo onere assunto . . . . .	L. 17,159,155 91
-------------------------------	------------------

E siccome abbiamo detto sopra che fin dall'epoca delle annessioni una parte della rendita pontificia, quella nominativamente inscritta nelle provincie e pagata, era di . . . . . » 1,468,617 42

Ne segue che il debito trasferito al regno d'Italia, complessivamente per le provincie ex-pontificie, ammonta ad annue . . . . . L. 18,627,773 33

Gli arretrati sono capitalizzati sino a tutto il 1865; ma il servizio della rendita del 1° gennaio e 1° giugno 1866 e 1° gennaio 1867, sarà pagato in contanti, ed ammonta per una sola volta a lire 20,642,291 04.

Tali sono gli oneri assunti dall'Italia per riguardo alla rendita pubblica.

E non sarà inopportuno osservare come dal 1859 e 1860 il Governo pontificio ha siffattamente accresciuto il suo debito che, quantunque la popolazione romana rappresenti poco più di 1/5 di tutto l'antico suo Stato, pure il debito oltrepassa i trentanove milioni: onde gliene rimane più della metà.

Quanto alle pensioni, il Governo italiano si è assunto di servire tutte quelle che erano regolarmente liquidate all'epoca delle annessioni in favore di titolari appartenenti alle antiche provincie pontificie, e residenti nel regno d'Italia; onde per questa parte non può venire ulteriore onere sensibile allo Stato.

La vostra Commissione ha rilevato dagli atti di quella che nella precedente Legislatura ebbe ad occuparsi di questo medesimo progetto, come essa chiedesse

ed avesse dal signor ministro delle finanze la nota delle cauzioni depositate nelle casse del Governo pontificio dagli appaltatori amministratori camerali, ed altri agenti contabili: le quali sono portate in una cifra approssimativa di lire 3,000,000.

La stessa Commissione aveva richiamato l'attenzione del ministro sulle rendite nominative che sono passate a carico del regno d'Italia in lire 6,424,367 36 per rilevare quelle che appartengono a corpi morali; i quali sono naturalmente sottoposti alle leggi che regolano la materia nel regno.

Fu avvertito come alcuni corpi morali esistenti nel regno e possessori di rendite pontificie fossero stati privati dall'epoca delle annessioni del pagamento di dette rendite. Codeste rendite non solo debbono verificarsi fra quelle trasferite e pagabili dal regno d'Italia nell'avvenire, ma eziandio gli arretrati non pagati dal Governo pontificio nel passato, debbono essere da esso soddisfatti. La Commissione raccomanda caldamente al Governo l'esecuzione scrupolosa di questa clausola.

Finalmente è fatta menzione del debito che la Santa Sede aveva verso l'ex-re delle Due Sicilie e che Essa dichiara aver rimborsato. La Commissione insiste perchè il Governo italiano faccia valere i suoi reclami su questo punto intorno al quale ha già fatto espressamente le sue riserve; non potendosi concepire nè politicamente nè economicamente questo rimborso, quando l'ex-re delle Due Sicilie era fuori della sua capitale, e mentre i titoli dati in garanzia si trovavano e si trovano ancora depositati nel tesoro italiano.

Quanto al modo di trasferimento, il Governo francese si è impegnato a somministrare tutti i documenti necessari per trasportare sopra i registri del nostro debito pubblico ciascuna partita che ci compete, con annullamento della partita corrispondente nel Gran Libro del debito pontificio.

In occasione di questa discussione, taluno recò innanzi il concetto che, mentre si assumeva parte del debito del Governo pontificio, ragione, equità, gratitudine e solidarietà politica consiglierebbero di assumere i debiti che la Venezia incontrò nel glorioso suo rivolgimento del 1848. La vostra Commissione, senza contestare quanto avvi di generoso in questo sentimento, stimò però di non potersene occupare essendo estraneo al soggetto che le è prescritto.

Concludendo, la vostra Commissione, all'unanimità meno un voto, vi propone di approvare la convenzione del 7 dicembre 1866, che è sottoposta alle vostre deliberazioni.

M. MINGHETTI, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione stata conclusa tra l'Italia e la Francia, sottoscritta a Parigi il sette dicembre mille ottocento sessantasei, e le cui ratificazioni furono scambiate a Firenze addì quattordici dicembre mille ottocento sessantasei.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

*Articolo unico.*

*Identico al qui contro.*

*Approvato nella Camera del 26 Aprile 1864.*

*Pallesi*



# VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA e dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro GENERALE GRAN MASTRO


*Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri:*

*Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.*

*Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri è autorizzato a presentare al Parlamento il qui unito progetto di legge per dare esecuzione alla Convenzione conclusa tra l'Italia e la Francia sul debito Pontificio il 7 Dicembre 1866. e di sostenerne la discussione.*

*Dat in Firenze addì 28. Marzo 1867*

*V. Emanuele*



*Ministro Segretario*